



Area Welfare
Servizio Politiche di Inclusione e di Integrazione Sociale

AVVISO PUBBLICO

Avviso Pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte dei Centri di Assistenza fiscale (CAF) iscritti agli Elenchi/Albi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 241/1997 e del regolamento attuativo di cui al D.M. n. 164/1999 e ss.mm.ii., finalizzate alla sottoscrizione di convenzioni con il Comune di Napoli per l'anno 2026, per supportare i cittadini nell'accesso all'Assegno di maternità del Comune, condizionato alla valutazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), e al Bonus elettrico per gravi condizioni di salute – disagio fisico.

Visti

- l'art. 74 del D.Lgs. 151/2001 che disciplina, nel sistema di welfare nazionale, le prestazioni economiche in favore della maternità, e prevede che tali benefici vengano concessi dal Comune di residenza, previa verifica del possesso di requisiti sia soggettivi, sia relativi alla condizione economica del nucleo familiare, definita in base a determinati valori dell'ISEE;
- il decreto 28 dicembre 2007, con il quale il Governo ha dato attuazione alla previsione di adozione di misure di tutela a favore di clienti vulnerabili, contenute nella direttiva 2003/54CE e nella successiva direttiva 2009/72/CE, istituendo un regime di compensazione sulla spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici in gravi condizioni di salute (bonus per disagio fisico).

Premesso che:

- le richieste di accesso all'assegno di maternità devono essere presentate dagli interessati in possesso dei requisiti al Comune di residenza e che l'erogazione di tale prestazione sociale a sostegno del reddito è connessa al rilascio dell'attestazione ISE (Indicatore della situazione economica) e ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), previsto dal D.Lgs. 109/1998 e ss.mm.ii.;
- ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. del 18/05/2001 e dell'art. 18, comma 4, del D.M. n. 452/2000 e ss.mm.ii, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, i Comuni possono stabilire convenzioni con i Centri di Assistenza Fiscale (CAF);
- in seguito al superamento dal 1° gennaio 2021 del meccanismo a domanda dei bonus elettrico, gas e idrico per disagio economico, come disposto dall'articolo 57-bis del decreto legge 124/2019, ai Comuni continua a spettare la gestione, diretta o avvalendosi dei CAF, delle domande per il bonus elettrico per disagio fisico, in quanto la procedura di accesso a tale compensazione non è automatizzabile;
- il Comune di Napoli è responsabile delle procedure previste dalle normative vigenti per l'erogazione ai cittadini di contributi di sostegno al reddito e per l'accesso ad agevolazioni sociali finalizzate a sostenere i nuclei familiari in determinate condizioni di reddito;

Considerato che:

- le convenzioni sottoscritte con i CAF per l'annualità 2024 prevedevano all'articolo 10 (*“Durata della Convenzione”*) che il rapporto convenzionale, sussistendone le condizioni normative, in sede di prima applicazione, avrebbe avuto validità dalla data di stipula fino al 31/12/2024, salvo risoluzione per volontà espressa di una delle due parti;
- al termine del suddetto periodo, la convenzione sarebbe stata rinnovata tacitamente per un ulteriore anno solare, qualora non fosse stata manifestata una volontà espressa in senso contrario da una delle parti, da trasmettersi per iscritto a mezzo PEC;
- per l'effetto, i rapporti convenzionali in essere con i CAF per l'anno 2024 si sono intesi rinnovati tacitamente per un ulteriore anno solare fino a tutto il 31/12/2025, fatta salva la possibilità per una delle parti di manifestare e trasmettere a mezzo PEC una volontà espressa in senso contrario;
- il predetto termine è ormai prossimo alla scadenza e l'Amministrazione è tenuta ad assicurare la continuità di accesso alle prestazioni sociali in parola per l'anno 2026;

Con il presente Avviso Pubblico, il Comune di Napoli intende acquisire le manifestazioni di interesse finalizzate a individuare i Centri di Assistenza Fiscale (CAF), iscritti agli Elenchi/Albi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 241/1997 e del regolamento attuativo di cui al D.M. n. 164/1999 e ss.mm.ii., idonei alla stipula delle nuove convenzioni per le attività da svolgere nell'anno 2026 relativamente agli adempimenti connessi alle misure sopra indicate.

Il rapporto convenzionale, sussistendone le condizioni normative, in sede di prima applicazione, avrà validità dalla data di stipula e fino al 31/12/2026 e potrà essere risolto previa volontà espressa di una delle due parti.

Al termine del periodo, la convenzione sarà rinnovata tacitamente per un ulteriore anno solare, qualora non sia manifestata una volontà espressa in senso contrario da una delle parti, da trasmettersi per iscritto a mezzo PEC, all'indirizzo inclusione.sociale@pec.comune.napoli.it.

Entro la scadenza annuale del convenzionamento, verrà in ogni caso predisposto un nuovo avviso pubblico per consentire l'adesione di ulteriori nuovi CAF che non siano già convenzionati.

I soggetti in possesso dei requisiti di seguito indicati potranno presentare la propria istanza, con le modalità e i termini specificati e, a seguito delle verifiche e dei controlli amministrativi, essere inseriti nell'elenco dei soggetti con i quali si provvederà a stipulare apposite convenzioni, per la realizzazione delle attività di informazione e di supporto ai cittadini nella presentazione delle domande per le misure indicate.

1. OGGETTO

Le prestazioni per le quali si richiede la collaborazione dei CAF sono di seguito indicate.

Assegno di Maternità del Comune

L'assegno di maternità concesso dai Comuni è stato istituito dall'art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con effetto dal 01.01.1999, ed è oggi disciplinato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e dall'art.74 del D.Lgs.151/2001 (*Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità*). L'assegno spetta alle donne, cittadine italiane, dell'Unione europea o di Paese terzo in possesso di idoneo titolo di soggiorno, residenti in Italia, che non beneficino di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici) o che ne beneficino in misura inferiore rispetto all'ammontare dell'assegno (in tal caso l'assegno spetta per la sola quota differenziale), per

ogni figlio nato dallo 01/01/2001 o per ogni minore ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, dalla stessa data;

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, dalla madre legittima o dalla madre naturale che abbia riconosciuto il figlio, ovvero dalla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento;

In caso di madre minore di età, la domanda di assegno deve essere presentata, in nome e per conto della madre minorenni, dal genitore della stessa o altro soggetto esercente la potestà.

Bonus elettrico per gravi condizioni di salute - disagio fisico

Il Bonus per gravi condizioni di salute (disagio fisico) è uno sconto annuale sul costo dell'energia elettrica, destinato agli utenti che versano in particolari condizioni di salute (o per quei clienti con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia), costretti ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita.

La domanda per il bonus elettrico per disagio fisico va presentata presso il Comune di residenza del titolare della fornitura elettrica (anche se diverso dal malato) o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane).

Per richiedere tale beneficio non è richiesta la presentazione dell'ISEE, in quanto il bonus è concesso indipendentemente dalla fascia di reddito del richiedente.

Eventuali modifiche normative che dovessero intervenire nel corso del periodo di convenzionamento, circa le caratteristiche delle prestazioni indicate o le modalità di erogazione delle stesse, come pure l'introduzione di nuove misure negli stessi ambiti di intervento, saranno recepite mediante atti formali dall'Amministrazione Comunale e potranno essere oggetto di specifiche integrazioni alle convenzioni in essere.

Rispetto alle predette prestazioni sociali, i CAF convenzionati sono tenuti a garantire, in nome e per conto del Comune di Napoli, le attività di seguito indicate e secondo quanto maggiormente dettagliato nello schema di convenzione allegato, che dovrà essere accettato integralmente e firmato digitalmente per presa visione, senza riserva alcuna, nei contenuti e nei termini previsti.

1. Fornire informazioni, assistere e supportare i cittadini per l'accesso ai benefici e alle agevolazioni oggetto del presente avviso.
2. Per l'assegno di maternità, assistere nella compilazione e successiva registrazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e dell'attestazione ISEE di cui al DPCM 159/2013, secondo lo schema tipo previsto nel Decreto 07/11/2014 del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali e ss.mm.ii., avvalendosi esclusivamente dell'utilizzo di procedure informatiche e specifiche tecniche fornite dall'INPS o validate mediante specifico programma di controllo rilasciato dall'Istituto medesimo.
3. Ricevere l'istanza e ogni altra documentazione necessaria per la verifica del possesso dei requisiti per l'accesso alle prestazioni da parte del richiedente.
4. Per l'assegno di maternità, rilasciare obbligatoriamente a tutti i richiedenti il beneficio la ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda presso la sede territoriale del CAF, dal quale si evincano, in particolare: i dati identificativi del richiedente il beneficio, del CAF convenzionato e della sede/centro di raccolta emittente, la firma dell'operatore della sede e la data di consegna di presentazione dell'istanza, la cui mancanza comporterà l'applicazione del regime sanzionatorio a carico del CAF contrattualmente definito e, nei casi più gravi, la risoluzione della convenzione.

5. Per l'assegno di maternità, trasmettere al Comune le istanze raccolte attraverso le modalità operative informatiche stabilite dall'Ente.
6. Per il bonus elettrico per gravi condizioni di salute - disagio fisico, trasmettere le domande al Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Elettriche (SGAte), attraverso il quale vengono gestite le operazioni per verificare che il richiedente abbia i requisiti stabiliti dalla normativa vigente per ottenere l'agevolazione, monitorare l'avanzamento delle pratiche e inviare un resoconto delle istanze correttamente trasmesse e accolte, su richiesta del Servizio Politiche di Inclusione e di Integrazione Sociale del Comune.

2. OBBLIGHI DEI SOGGETTI CONVENZIONATI

- Il CAF convenzionato deve fornire al Comune, all'atto della stipula della convenzione e, successivamente, in caso di intervenute modificazioni, indicazione delle eventuali strutture societarie convenzionate (Società di Servizi), previste dall'art. 11 del D.M. n. 161 del 31.05.99, alle quali abbia eventualmente affidato lo svolgimento delle attività.
- Il CAF deve avere almeno una sede operativa sul territorio comunale, abilitata allo svolgimento delle attività di cui trattasi, e deve mettere a disposizione dei cittadini sedi/centri di raccolta sul territorio del Comune di Napoli idonei all'attività di consulenza, raccolta e scambio di informazioni e documentazione con gli utenti, al fine di prestare l'assistenza prevista e di porre in essere gli adempimenti descritti.
- Il CAF, nella persona del Legale Rappresentante, deve nominare un "*Coordinatore responsabile cittadino*" che dovrà essere operativo sul territorio cittadino, coordinare le attività svolte dalle varie sedi territoriali autorizzate e fungere da referente unico per i rapporti con il Comune, assicurando gli adempimenti segnalati dal competente ufficio comunale, per eventuali problematiche emergenti relative alle pratiche presentate presso le diverse sedi/centri di raccolta, facendo rispettare i tempi e le modalità prescritti.
- Il CAF non potrà, in alcun caso, richiedere al cittadino compensi o prestazioni di qualsiasi natura per l'attività svolta in forza della convenzione, pena la risoluzione immediata della convenzione.
- Il CAF, attraverso apposita polizza assicurativa per responsabilità civile, da inviare in copia in fase di convenzionamento, si fa carico dei danni provocati da errori materiali, omissioni e inadempienze commesse dai propri operatori, nella predisposizione delle pratiche oggetto dell'affidamento, procedendo a rimborsare gli utenti che non abbiano percepito il contributo a causa dell'operato del CAF medesimo.

Si rappresenta che i contenuti dettagliati delle suindicate prestazioni sociali e le modalità di effettuazione delle attività di assistenza da svolgersi a cura del CAF sono descritte puntualmente nello Schema di Convenzione allegato al presente Avviso.

3. DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

I CAF interessati al convenzionamento devono essere in possesso dei seguenti requisiti speciali:

- abilitazione alla costituzione dei centri di assistenza fiscale in base alla normativa vigente (in particolare il Decreto del Ministero delle Finanze n. 164 del 31 maggio 1999 e il Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241);
- autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale di cui all'art. 7 del D.M. n. 164/1999;
- iscrizione all'albo dei centri autorizzati all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale di cui all'art. 9 del D.M. n. 164/1999;
- autorizzazione, ai sensi dell'accordo sottoscritto tra Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e Consulta Nazionale dei CAF, alla gestione completa delle pratiche di

bonus elettrico per disagio fisico;

- sottoscrizione polizza di responsabilità civile di cui all'art. 6 del D.M. n. 164/1999, al fine di garantire agli utenti il risarcimento dei danni eventualmente provocati da errori materiali, omissioni e inadempienze commesse dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione;
- disponibilità di almeno una sede operativa nel Comune di Napoli, abilitata allo svolgimento delle attività di cui trattasi.

In base all'art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, il CAF può avvalersi di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF, o dalle organizzazioni territoriali che li hanno costituiti.

In tal caso il CAF dovrà presentare adeguata documentazione della Società di Servizi di cui si avvale, da cui si desuma l'affidamento dell'attività di assistenza.

I CAF interessati al convenzionamento devono rispondere ai seguenti requisiti di carattere generale:

- possesso requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, inesistenza delle ipotesi di esclusione e insussistenza delle cause ostative, ai sensi degli articoli 94 e 95, del D.Lgs. 36/2023, come integrato e modificato dal D.LGS 209/2024;
- assunzione obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3, comma 8, L. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- iscrizione all'anagrafe comunale dei contribuenti, se dovuta, e regolarità della posizione tributaria verso l'Amministrazione ai sensi del *Nuovo Programma 100* del Comune di Napoli, che subordina a tali requisiti l'aggiudicazione/affidamento di lavori, servizi e forniture e rende possibile, a seguito dei controlli effettuati d'ufficio, anche la compensazione dei debiti tributari eventualmente emergenti con i crediti che l'appaltatore vanta nei confronti dell'Ente a seguito del contratto/convenzione in essere;
- accettazione condizioni del *Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli*, approvato con Deliberazione G.C. n. 254 del 24/04/2014 e ss.mm.ii., come modificato ai sensi del D.P.R. n. 81/2023 ed entrato in vigore il 14/07/2023, che,, dispone l'applicazione del Codice anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli (art. 2 comma 3);
- accettazione incondizionata di tutte le norme pattizie, dei contenuti e degli effetti del "*Protocollo di legalità*" sottoscritto dal Comune di Napoli e dalla Prefettura di Napoli, in data 01/08/2007, e delle clausole ivi contenute, quale parte integrante e sostanziale della convenzione;
- osservanza degli impegni assunti con la sottoscrizione del *Patto di integrità* con il Comune di Napoli, ai sensi della deliberazione di G.C. n. 797 del 03/12/2015;
- adozione del contratto collettivo nazionale di settore o equivalente per i propri lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.;
- sottoscrizione di apposita polizza di responsabilità civile, a totale carico del CAF convenzionato, a copertura di tutte le prestazioni sociali oggetto di convenzionamento e per l'intera durata di questo, al fine di garantire utenti e terzi da eventuali danni provocati per errori materiali, omissioni ed inadempienze commesse dai propri operatori, nella predisposizione delle pratiche, sollevando l'Amministrazione comunale da qualunque responsabilità;
- assunzione ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n.

196/2003 e ss.mm.ii., per quanto riguarda i trattamenti di cui è Titolare il Comune di Napoli e osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679);

- accettazione, senza riserva alcuna, che ogni comunicazione da parte del Comune di Napoli, relativa alla procedura in oggetto, avvenga a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

I requisiti richiesti dovranno essere:

- posseduti alla data di invio della manifestazione di interesse,
- permanere per l'intera durata del convenzionamento,

pena il mancato convenzionamento e/o la risoluzione anticipata della convenzione.

Il Comune di Napoli provvederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale prima della sottoscrizione della convenzione.

4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

I CAF interessati dovranno presentare, a pena di esclusione, tutta la documentazione di seguito elencata, debitamente sottoscritta.

1. Istanza di convenzionamento (All. 3. Modello istanza)

Dovrà essere trasmessa dai CAF che vogliono aderire alla Manifestazione di Interesse.

Il modulo di istanza, riportato su carta intestata, deve essere debitamente compilato in tutte le sue parti e firmato digitalmente dal legale rappresentante del CAF richiedente, allegando altresì fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità di quest'ultimo, dichiarando sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, tutte le informazioni richieste.

Nell'istanza dovrà essere indicata, a pena di esclusione, il recapito presso il quale l'ente riceverà tutte le comunicazioni in ordine alla presente procedura (Indirizzo fisico, Indirizzo di Posta elettronica e di Posta Elettronica Certificata).

Nell'istanza devono essere indicati:

- tutti i dati anagrafici richiesti nel modulo inerenti al CAF;
- la sede operativa del CAF sul territorio cittadino (diretta o indiretta);
- tutti i dati richiesti dal modulo per l'eventuale Società di servizi di cui il CAF si avvale/intende avvalersi per lo svolgimento delle attività oggetto del convenzionamento, riportando, altresì, i riferimenti all'atto/agli atti da cui si evince l'affidamento delle attività; in tal caso, l'istanza di convenzionamento dovrà essere sottoscritta anche dal legale rappresentante della Società di Servizi;
- il nominativo e i dati del Coordinatore responsabile cittadino, che dovrà operare sul territorio cittadino, svolgendo il ruolo di interfaccia tra il CAF convenzionato e l'Amministrazione comunale, oltre che di supervisione e coordinamento delle sedi territoriali/centri di raccolta cittadini che saranno autorizzati a occuparsi delle prestazioni oggetto del convenzionamento, ai sensi e per l'effetto dell'art. 3 dello Schema di convenzione allegato e parte integrante del presente avviso.

2. Atto di nomina del Coordinatore responsabile cittadino, corredato di copia sottoscritta "per presa" visione dell'art. 3 dello Schema di convenzione.

su carta intestata, debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante del CAF.

3. Elenco Sedi territoriali/Centri di raccolta cittadini autorizzati e scheda anagrafica singola sede (All. 4 Elenco sedi/centri di raccolta e All.5 Scheda anagrafica sede)

L'elenco deve indicare tutte le sedi/i centri di raccolta presenti sul territorio del Comune di Napoli che saranno autorizzati ad assistere, per conto del CAF convenzionato, i cittadini per l'accesso

alle prestazioni sociali oggetto del convenzionamento, specificando tutti i riferimenti e recapiti richiesti e, per ogni Sede/Centro di raccolta, il nominativo della persona individuata come referente/responsabile dello stesso.

Per ogni singola Sede, andrà compilata e trasmessa, altresì, la scheda anagrafica compilata in tutte le sue parti, al fine di consentire i controlli amministrativi del soggetto che opera come centro affiliato del Caf nazionale.

4. Dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Modelli dichiarazioni sostitutive All.ti 6 - 7 - 8)

circa il possesso dei requisiti di ammissibilità di carattere generale, speciali e di regolarità per il pagamento tributi locali ex Programma 100, rese dal legale rappresentante del CAF che chiede di convenzionarsi (nonché dell'eventuale Società di servizi).

5. Patto di integrità (All. 9)

tra il Comune di Napoli e gli operatori economici, sottoscritto dal CAF che intende convenzionarsi, recante regole comportamentali volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti, in conformità con il vigente "Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza".

6. (eventuale) Contratto/convenzione (copia) con la Società di Servizi.

corredato di fotocopia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del Legale Rappresentante della Società di Servizi.

La documentazione richiesta dovrà pervenire al Servizio Politiche di Inclusione e di Integrazione Sociale del Comune di Napoli a mezzo PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: inclusione.sociale@pec.comune.napoli.it, **entro e non oltre le ore 12,00 del 09/01/2026.**

Il rapporto convenzionale, sussistendone le condizioni normative, in sede di prima applicazione, avrà validità dalla data di stipula fino al 31.12.2026.

Sarà rinnovata tacitamente per un ulteriore anno solare, qualora non sia manifestata una volontà espressa in senso contrario da una delle parti, da trasmettersi per iscritto a mezzo PEC, al seguente indirizzo: inclusione.sociale@pec.comune.napoli.it.

Entro la scadenza annuale del convenzionamento, verrà predisposta, in ogni caso, una nuova manifestazione di interesse per consentire l'adesione di ulteriori CAF.

Nell'oggetto dovrà essere riportata la dicitura:

"Manifestazione di Interesse per convenzionamento tra Comune di Napoli e CAF per assegno di maternità del Comune e bonus elettrico per disagio fisico – ANNO 2026".

Nel corpo della PEC dovranno essere indicati i seguenti dati del mittente: denominazione completa, indirizzo fisico, recapito telefonico e indirizzo PEC.

5. VERIFICA DELLE ISTANZE E SISTEMA DI CONVENZIONAMENTO

Qualora l'istanza, in sede di istruttoria, risultasse incompleta o irregolare, il CAF potrà essere invitato a integrarla e/o a regolarizzarla, entro il termine che sarà indicato in apposita comunicazione formale.

La mancata presentazione, nei termini indicati, della documentazione e/o delle dichiarazioni richieste ad integrazione, come pure il mancato possesso dei requisiti previsti dall'Avviso, comporterà il mancato inserimento nell'elenco dei CAF idonei a sottoscrivere le apposite convenzioni.

In presenza dei requisiti previsti, il CAF sarà inserito in un elenco dei CAF idonei al convenzionamento e si procederà, previo espletamento dei controlli sulle dichiarazioni prodotte, alla stipula della convenzione mediante firma digitale.

La convenzione potrà essere revocata al venir meno del possesso dei requisiti richiesti e sulla scorta di un processo di valutazione continuo della qualità delle prestazioni rese.

Qualunque danno dovesse derivare a persone, comprese quelle che operano presso le sedi operative, o a cose, causato dall'operatore afferente all'affidatario nell'espletamento delle attività del servizio, dovrà intendersi, senza riserve o eccezioni, interamente a carico dell'affidatario medesimo.